



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E CIRCENSE**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 aprile 2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Individuazione delle aree disponibili	3
Art. 4 – Istanza per la concessione delle aree e rilascio del titolo abilitativo all'esercizio.....	4
Art. 5 – Requisiti preferenziali per l'assegnazione dell'area pubblica	4
Art. 6 – Subentro, sostituzione dell'attrazione, rinuncia e assenza.....	5
Art. 7 – Obblighi e condizioni d'esercizio dell'attività da parte del concessionario	5
Art. 8 – Cauzione	6
Art. 9 – Rappresentanza dei gruppi di attrazioni.....	6
Art. 10 – Sanzioni.....	6
Art. 11 – Norma finale	6

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle attrazioni dello spettacolo viaggiante installate su aree diverse, private o già concesse agli organizzatori di manifestazioni ed eventi.

Art. 2 – Definizioni

1. *attività di spettacolo viaggiante*: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della L. 337/68, giusto il D.M. 18 maggio 2007;
2. *attrazione dello spettacolo viaggiante*: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M. 18 maggio 2007;
3. *gruppi di attrazioni*: singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori nel contesto di una singola manifestazione;
4. *parco di divertimento permanente*: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, caratterizzato da un'unitarietà di gestione, collegata alla titolarità della licenza, una chiara delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero qualsivoglia sistema di transennamento, la presenza di entrate e di vie di esodo, e la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
5. *regolamento pubblici spettacoli*: Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee approvato con DCC n. 41 del 30/09/2020.
6. *circo equestre o spettacolo circense*: attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato introno alla pista.
7. Per ulteriori attività spettacolari, attrazioni e intrattenimenti, si fa riferimento all'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. 337/68.

Art. 3 – Individuazione delle aree disponibili

1. Il Comune, con deliberazione di Giunta comunale, può individuare aree pubbliche, anche in deroga alla destinazione urbanistica, per lo svolgimento temporaneo delle attività dello spettacolo viaggiante, tenuto conto delle caratteristiche dell'area sotto il profilo igienico sanitario, della viabilità, della sicurezza, della quiete pubblica e della presenza di predisposizioni per l'allacciamento alle reti tecnologiche.
2. In occasione di eventi e manifestazioni, il comune può comunque individuare, con deliberazione di Giunta comunale, ulteriori aree interessate dall'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
3. Il provvedimento potrà essere aggiornato dalla Giunta ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza.

Art. 4 – Istanza per la concessione delle aree e rilascio del titolo abilitativo all'esercizio

1. Per ottenere la concessione all'occupazione delle aree pubbliche di cui all'art. 3, gli interessati dovranno far pervenire domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente in forma telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.
2. Le domande dovranno pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, termine oltre il quale potranno non essere accolte.
3. I medesimi termini e modalità valgono per la presentazione della domanda di licenza temporanea per l'esercizio dell'attività sia su area pubblica - in tal caso la presentazione sarà contestuale alla richiesta di concessione - sia su area privata.
4. La concessione temporanea dell'area pubblica e la licenza per l'esercizio dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. La licenza per l'esercizio dell'attività in aree private o in aree pubbliche già date in concessione per l'organizzazione di sagre paesane, feste locali o manifestazioni simili, sarà rilasciata previo nulla osta del proprietario o dell'organizzatore dell'evento.
6. Alla domanda per l'esercizio dell'attività dovranno essere allegate:
 - a. Copia della polizza assicurativa per danni contro terzi corredata della quietanza valida per il periodo della manifestazione (per ogni attrazione);
 - b. copia del certificato di collaudo annuale in corso di validità, redatto da professionista abilitato;
 - c. copia del libretto dell'attività;
 - d. planimetria dell'area di installazione dell'attrazione. Per i gruppi di attrazioni nel contesto di una singola manifestazione dalla planimetria, a firma di tecnico abilitato, si dovrà evincere la collocazione di ciascuna attrazione e il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Pubblici Spettacoli.
7. Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo e la medesima area pubblica, la valutazione delle domande avverrà secondo i criteri di priorità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 – Requisiti preferenziali per l'assegnazione dell'area pubblica

1. Nell'esame delle domande per l'occupazione nello stesso periodo della medesima area pubblica l'assegnazione della stessa avverrà in considerazione dei seguenti requisiti preferenziali, fatta salva la compatibilità dell'attrazione con lo spazio disponibile e la diversificazione delle attrazioni presenti:
 - a. per le aree in cui, alla data di adozione del presente regolamento, si svolgono tradizionalmente eventi con la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante:
 - i. attrazioni che presentino una maggiore anzianità di partecipazione all'evento riferita all'ultimo quinquennio: 1 punto per ogni anno;
 - ii. a parità di anzianità di partecipazione, verranno considerate le attrazioni per cui è stata presentata domanda per il medesimo evento nel quinquennio precedente a cui non ha fatto seguito l'assegnazione: 0,5 per ogni domanda presentata nell'ultimo quinquennio;
 - iii. in subordine sarà tenuto in considerazione l'ordine di deposito della domanda nel portale telematico.
 - b. in occasione di nuovi eventi, tenuto conto delle indicazioni della Giunta comunale che potrà indicare tipologia delle attrazioni, dimensioni e ulteriori requisiti, saranno tenute in considerazione:
 - i. le attrazioni di ditte che non hanno mai installato una propria attrazione nel Comune;
 - ii. in subordine, l'ordine di deposito della domanda nel portale telematico.

Art. 6 – Subentro, sostituzione dell'attrazione, rinuncia e assenza

1. È consentita, previa autorizzazione, la sostituzione dell'attrazione avente i requisiti preferenziali di cui all'art. 5 con un'altra dello stesso tipo o con una non presente nel parco le cui misure di ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione installata;
2. Nel caso di subingresso nella titolarità di una licenza di spettacolo viaggiante per atto tra vivi o successione *mortis causa* verrà riconosciuta alla ditta subentrante l'anzianità di partecipazione all'evento con la medesima attrazione;
3. Nel caso di cessione della singola attrazione, comprovata dall'inserimento nella licenza e dall'aggiornamento dei documenti di registrazione, la ditta cedente può avvalersi del diritto di sostituzione di cui al punto 1, in caso contrario l'anzianità di partecipazione è in capo al nuovo titolare;
4. La rinuncia alla partecipazione deve essere motivata e comunicata 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di accoglimento; in tal caso non verrà conteggiata la partecipazione ai fini dell'anzianità. In caso di mancata partecipazione senza giustificato e documentato motivo per due anni consecutivi la ditta sarà esclusa dalla manifestazione nell'anno successivo;
5. Qualora l'intestatario della concessione non possa essere presente al parco per comprovati motivi di forza maggiore, questi conserva la sua anzianità in forma ininterrotta.

Art. 7 – Obblighi e condizioni d'esercizio dell'attività da parte del concessionario

1. La concessione è strettamente personale, il concessionario è tenuto a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto con il divieto di cedere la concessione a terzi sotto qualsiasi forma. Per gestione diretta si intende l'esercizio da parte del concessionario, coadiuvato da familiari conviventi maggiorenni o propri dipendenti o dal conduttore come definito dal DM 18 maggio 2007;
2. La partecipazione alla manifestazione deve essere garantita per l'intero periodo di svolgimento salvo comprovati gravi motivi;
3. Il concessionario deve ottemperare alle disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attività contenute negli atti autorizzativi e nella deliberazione di individuazione delle aree di cui all'articolo 3, in particolare:
 - a. nel caso l'Amministrazione necessitasse, per ragioni di pubblica utilità ed urgenza, di usufruire delle aree oggetto di occupazione, le strutture dovranno essere immediatamente rimosse su richiesta motivata del Comune;
 - b. le eventuali opere di fissaggio ed ancoraggio delle strutture che andranno a compromettere il suolo ed il patrimonio pubblico dovranno preventivamente essere concordate con gli uffici comunali competenti. Ogni manomissione dovrà poi essere ripristinata a regola d'arte ed in contraddittorio con i tecnici degli uffici comunali;
 - c. l'eventuale spostamento di segnaletica verticale e arredi urbani presenti nelle aree concesse deve essere preventivamente concordato con gli uffici comunali, al termine dell'occupazione quanto rimosso andrà ricollocato nella posizione originaria;
 - d. non dovranno essere manomessi o modificati impianti tecnologici quali linee e quadri di pubblica illuminazione così come linee della rete di scolo acque meteoriche;
 - e. l'area, al termine dell'occupazione, dovrà essere totalmente ripristinata come in origine, compreso il manto erboso se deteriorato dalla presenza continuativa delle attrezzature;
 - f. i titolari della licenza sono tenuti ad effettuare la periodica manutenzione e pulizia dell'area, affinché si presenti costantemente in condizioni di decoro, fino al termine del periodo concesso;
 - g. il ripristino delle condizioni preesistenti e la pulizia sono a carico della ditta a cui l'area è stata concessa;

- h. i titolari della licenza risponderanno per eventuali danni arrecati da parte del proprio personale e da parte della propria utenza verso i beni pubblici fruiti nel corso del proprio esercizio;
 - i. i veicoli a motore e le case mobili a servizio degli esercenti gli spettacoli potranno essere collocate nel territorio comunale secondo accordi preventivi con il Comune e nel rispetto delle specifiche disposizioni normative in materia;
 - j. l'Amministrazione è esonerata da eventuali responsabilità relativamente alla custodia delle strutture e delle attrezzature installate, anche nel corso dei periodi di chiusura dell'attività;
 - k. l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto all'art. 13 "*Installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante*" del vigente "Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee".
4. Dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di canone unico patrimoniale, di impatto acustico e di polizia urbana dettate nei rispettivi regolamenti comunali.

Art. 8 – Cauzione

1. Nel caso di occupazione di area pubblica, previo indirizzo della Giunta comunale, può essere chiesto preventivamente un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale o la prestazione di una polizza fideiussoria, il cui importo può essere differenziato a seconda del tipo di installazione e del tipo di manifestazione.
2. Eventuali danni arrecati all'Amministrazione comunale o pendenze con il Comune saranno direttamente trattenuti avvalendosi di detta cauzione, salvo eventuali maggiori danni.

Art. 9 – Rappresentanza dei gruppi di attrazioni

1. Per i gruppi di attrazioni l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'individuazione di una rappresentanza, eletta tra i partecipanti, che avrà il compito di coordinare l'organizzazione della manifestazione, di mantenere i contatti con gli uffici comunali e di farsi portavoce delle eventuali esigenze e proposte del gruppo.

Art. 10 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono di competenza del Comune ed applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 11 – Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia di Polizia Urbana e di occupazione del suolo pubblico, nonché tutte le altre contemplate dalla legislazione pertinente ed inerente.